




Camera di Commercio
Livorno



CONVENZIONE

tra

la Camera di Commercio, Industria, e Agricoltura di Livorno, con sede in Piazza del Municipio, n. 48, Livorno

e

l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Livorno, con sede in Piazza Attias, n. 37, Livorno

Premesso


che la Camera di Commercio, Industria, e Agricoltura di Livorno (nel prosieguo, Camera di Commercio) attraverso la propria Camera Arbitrale, amministra arbitrati disponendo di un apposito Statuto e Regolamento, che consente alle parti di poter ricorrere ad un sistema arbitrale flessibile, adattabile alle loro specifiche esigenze, rapido e caratterizzato dai principi di trasparenza, competenza, indipendenza ed imparzialità;

che l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili della Provincia di Livorno (nel prosieguo, Ordine) intende promuovere la cultura arbitrale e la diffusione delle procedure arbitrali per la risoluzione delle controversie civili e commerciali, ritenendo, al contempo, di voler preservare il valore della conciliazione, con particolare riguardo all'attività dell'Organismo dall'Ordine all'uopo costituito.

Convengono quanto segue

I. SCOPI GENERALI DELLA CONVENZIONE

1. Tra la Camera di Commercio e l'Ordine esiste reciprocità di interesse nel promuovere l'istituto dell'arbitrato e nel fornire assistenza in materia arbitrale alle parti che sottoscrivono un contratto, o a quelle che sono già in fase di contenzioso. La stipula della presente non comporta la costituzione di una nuova e diversa istituzione rispetto alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio (d'ora in poi Camera Arbitrale).
2. A tale scopo l'Ordine adotta e promuove per le procedure arbitrali il Regolamento della Camera Arbitrale e diffonde fra gli iscritti l'inserimento, nei contratti, delle clausole compromissorie che, allegate alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante. Dette clausole potranno essere modificate dal Consiglio Arbitrale.
3. La Camera di Commercio e l'Ordine dichiarano che gli scopi della Camera Arbitrale sono la divulgazione della cultura arbitrale, la gestione delle procedure arbitrali, la formazione dei professionisti che svolgono o che intendono svolgere la funzione di arbitro.
4. L'Ordine offre, tramite la Camera Arbitrale, un servizio che consiste in:
 - a. assistenza, informazioni e formazione in materia di arbitrato;
 - b. amministrazione di procedimenti arbitrali.
5. L'Ordine collabora ed affianca la Camera di Commercio nella promozione dell'arbitrato nazionale, internazionale e marittimo.
6. A seguito della stipula della presente convenzione ogni comunicazione della Camera Arbitrale dovrà riportare sia il logo Camerale che quello dell'Ordine, fermo restando che ciò non comporta la



costituzione di un soggetto nuovo e diverso rispetto alla esistente Camera Arbitrale, della quale manterrà il nome.

II. GESTIONE DEI PROCEDIMENTI

7. Le procedure relative agli arbitrati saranno gestite applicando le disposizioni del Regolamento della Camera Arbitrale.
8. Il Regolamento della Camera Arbitrale consentirà che gli atti dei procedimenti gestiti secondo la presente convenzione possano essere depositati anche telematicamente.
9. La Camera Arbitrale provvede con decisione del proprio Consiglio, ai sensi del Regolamento, alla nomina degli Arbitri.
10. Le udienze delle procedure arbitrali gestite secondo la presente Convenzione si tengono presso la sede della Camera Arbitrale.

In base a esigenze concordemente manifestate dalle parti, con l'accordo della Segreteria della Camera Arbitrale, sarà possibile tenere le udienze arbitrali anche in altra sede.


A tale scopo l'Ordine potrà offrire il relativo supporto logistico ed operativo, una sala riunione idonea allo svolgimento delle udienze e l'assistenza in ordine alla verbalizzazione dell'udienza stessa.

La Camera di Commercio potrà allestire, ricorrendone le condizioni logistiche ed economiche, una o più sale destinate in permanenza all'amministrazione dei procedimenti e a disposizione degli addetti di segreteria eventualmente indicati dall'Ordine.

11. Alle spese di funzionamento della Camera Arbitrale provvede la Camera di Commercio.
La gestione economica delle procedure arbitrali è esercitata dalla Camera di Commercio che provvede a richiedere i versamenti alle parti e a determinare le liquidazioni parziali e finali delle spese di procedimento.
Le tariffe delle procedure arbitrali sono quelle allegate al Regolamento. Il Consiglio Arbitrale verificherà ogni anno l'adeguatezza delle stesse.
Così come le spese, sono di pertinenza della Camera di Commercio le entrate relative ai procedimenti arbitrali.

III. PROMOZIONE E FORMAZIONE

12. L'Ordine si impegna a diffondere la cultura arbitrale e promuovere l'adozione dello strumento arbitrale presso i rispettivi iscritti e presso il pubblico; la Camera di Commercio si impegna, all'uopo, a fornire ogni supporto logistico, scientifico, formativo ed organizzativo per il pieno perseguimento di detti scopi, in proprio ed a mezzo di Enti partecipati.
La Biblioteca dell'Arbitrato, istituita presso la Camera di Commercio, è a disposizione degli iscritti all'Ordine per ogni ricerca bibliografica e scientifica in tema di arbitrato.
13. La formazione degli arbitri, necessaria per l'iscrizione ai relativi elenchi, può essere liberamente promossa anche dall'Ordine, singolarmente o in compartecipazione, con appositi corsi, secondo modalità e programmi approvati volta a volta dal Consiglio Arbitrale.
14. I dipendenti dell'Ordine potranno essere adeguatamente formati alla ricezione degli atti di arbitrato ed alle attività di segreteria in relazione ai procedimenti con modalità da determinarsi volta a volta tra la Camera di Commercio e l'Ordine. I dipendenti della Camera di



Commercio ed i dipendenti dell'Ordine che svolgono attività di segreteria o altra attività connessa alla presente convenzione sottoscriveranno apposito codice deontologico e di riservatezza.

IV-DURATA E SOTTOSCRIZIONE

15. La presente Convenzione ha durata indeterminata.
Ciascun sottoscrittore potrà recedere da questa Convenzione entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, intendendosi tale termine come perentorio; il recesso avrà comunque effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo.
16. Essa viene sottoscritta dal Presidente della Camera di Commercio, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili della Provincia di Livorno.

Camera di
Commercio Industria
Artigianato e
Agricoltura di
Livorno

Il Presidente

Dott. Sergio Costalli

Ordine dei Dottori
Commercialisti ed
Esperti contabili di
Livorno

Il Presidente

Dott. Giovanni Verugi

CLAUSOLA CON ARBITRO UNICO (allegato n. 1)

Tutte le controversie inerenti al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno risolte da un arbitro unico, secondo lo Statuto e Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Livorno promosso anche dall'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Livorno. Sede dell'arbitrato sarà Livorno.

L'arbitro sarà nominato di comune accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, secondo quanto previsto dal Regolamento sopra richiamato.

L'arbitro unico deciderà in via rituale/irrituale⁽¹⁾ secondo diritto/equità⁽¹⁾ nel rispetto dello Statuto e Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Livorno, che le parti contestualmente dichiarano di conoscere ed accettare, e delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

⁽¹⁾ Scegliere la dizione che interessa.



CLAUSOLA CON COLLEGIO ARBITRALE (allegato n. 2)

Tutte le controversie inerenti al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno risolte da un collegio di tre arbitri, secondo lo Statuto e Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Livorno promosso anche dall'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Livorno. Sede dell'arbitrato sarà Livorno.

Il collegio sarà composto da due arbitri nominati, rispettivamente, dalle parti e da un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dagli altri due arbitri o, in mancanza di accordo, secondo quanto previsto dallo Statuto e Regolamento sopra richiamato.

Il collegio degli arbitri deciderà in via rituale/irrituale⁽¹⁾ nel rispetto dello Statuto e Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Livorno, che le parti contestualmente dichiarano di conoscere ed accettare, e delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

(1) Scegliere la dizione che interessa.

CLAUSOLA PER ARBITRATO SOCIETARIO (allegato n. 3)

Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili e relative al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari e quelle promosse da o contro gli amministratori (o loro eredi), i sindaci (o loro eredi) ed i liquidatori (o loro eredi), saranno deferite alla decisione in via rituale di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, da nominarsi in conformità allo Statuto e Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Livorno, promosso anche dall'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Livorno. Il Tribunale Arbitrale deciderà in base a detto Statuto e Regolamento che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare, con decisione secondo diritto.

Il collegio degli arbitri deciderà in via rituale/irrituale⁽¹⁾ nel rispetto dello Statuto e Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Livorno, che le parti contestualmente dichiarano di conoscere ed accettare, e delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

(1) Scegliere la dizione che interessa.